



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-71 CHIMICA INDUSTRIALE

Sede di BOLOGNA

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO.....	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI.....	4
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	4
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	5
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE	5
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE.....	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	5
ART. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE	6

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in CHIMICA INDUSTRIALE, occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale è necessario avere acquisito:

- capacità di reperire ed elaborare dati tecnici relativi a reazioni e processi chimici;
- capacità di comprendere gli elementi fondamentali di base delle reazioni chimiche (di tipo teorico, metodologico e sperimentale) e di effettuarne la realizzazione pratica (dallo stadio di laboratorio a quello della produzione);
- conoscenze relative alla produzione, manipolazione e applicazione dei prodotti chimici e all'impiego dei materiali (inclusi gli aspetti riguardanti metodologie di sintesi e di analisi, elementi di impiantistica e di sicurezza, compatibilità ambientale, recupero e risparmio energetico, aspetti economici delle produzioni, controllo di qualità, proprietà dei materiali).

- Requisiti curriculari

Per l'accesso al corso di laurea magistrale sono richiesti i seguenti requisiti curriculari:

1. avere conseguito la laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:

- ex D.M. 270: L-27 – Scienze e Tecnologie Chimiche

- ex D.M. 509/99: 21 – Scienze e Tecnologie Chimiche

- previgente ordinamento quinquennale: Chimica Industriale

oppure:

2. avere acquisito crediti formativi universitari – anche nell'ambito di laurea appartenente ad una classe differente da quelle indicate– nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

MAT/01-09 e FIS/01-08: almeno 20 CFU complessivi,

CHIM/01-12 e ING-IND/21-27: almeno 90 CFU complessivi, comprensivi anche di attività di laboratorio sperimentale.

In mancanza del possesso del titolo di laurea specificato o dei crediti indicati, l'ammissione al Corso di laurea magistrale è subordinata a una valutazione preliminare da parte di una Commissione che verifica il possesso delle conoscenze e competenze richieste, tramite prova di ammissione scritta. Date e modalità saranno rese note tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità, che consente l'ammissione alla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione di cui ai commi seguenti.

- Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto modalità di ammissione.

b. Modalità di ammissione

Per tutti gli studenti, l'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata – oltre che al possesso dei requisiti curriculari predeterminati – al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, che si svolgerà mediante valutazione del curriculum dello studente. La valutazione della personale preparazione verrà rilevata dall'analisi dello specifico orientamento e/o indirizzo seguito dallo studente nell'ambito del precedente corso di studi, degli insegnamenti seguiti nonché del relativo profitto conseguito come rilevabile dalle votazioni ottenute. A tale valutazione potrà seguire una prova di ammissione scritta secondo le modalità, i criteri e le procedure fissate dal Consiglio di corso di studio e rese note tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

I risultati della valutazione delle conoscenze e competenze del laureato, nonché della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione saranno tempestivamente rese note in termini di “AMMESSO” ovvero “NON AMMESSO”.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propeedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE

Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività formative individuate dal Consiglio di corso di studio e previste nell'allegato piano didattico.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta, in italiano o inglese, ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La prova finale deve essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio sperimentale riguardante le tematiche caratterizzanti la laurea Magistrale.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Il Laureando deve presentare la domanda per l'attribuzione del Relatore, dell'argomento di Tesi e dell'attività integrativa obbligatoria "Metodologie per la Ricerca Sperimentale", avendo maturato almeno 45 CFU.

Il Relatore della tesi è scelto dallo studente tra i docenti e i ricercatori dell'Università di Bologna. La parte sperimentale della Tesi può essere svolta in una struttura dell'Ateneo o presso altre strutture esterne sia pubbliche che private, anche all'estero. Il Relatore si fa garante della congruità dell'argomento di Tesi con le finalità della Laurea Magistrale.

L'attività formativa Affine ed Integrativa obbligatoria "Metodologie per la Ricerca Sperimentale", coordinata dal titolare e seguita presso la struttura ove viene preparata la Tesi sotto la guida del Relatore, completa le conoscenze specialistiche e le abilità pratiche che verranno applicate durante l'elaborazione della Tesi.

Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi, previsti dal regolamento didattico del corso ad eccezione di quelli riservati alla prova finale. L'esposizione orale avviene in una delle sessioni di laurea stabilite per ogni anno accademico. Il Consiglio di Corso di Studio nomina le Commissioni, e i loro Presidenti, per la prova finale, garantendo un'equa distribuzione delle diverse competenze disciplinari dei commissari.

Le Commissioni per la prova finale di Laurea sono composte da almeno 4 membri, designati tra i professori di ruolo e i ricercatori, e dal relatore della tesi in discussione. La Commissione valuta il candidato avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale. Le regole per l'attribuzione della votazione sono stabilite dal Consiglio di Corso di Studio e possono essere riviste annualmente. Le regole modificate entrano in vigore dalla sessione estiva dell'anno accademico successivo.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.